

Riserva n. – Ritardati pagamenti

Con la presente riserva l'Appaltatore eccepisce il ritardo con il quale codesta Committente ha provveduto a corrispondere i lavori svolti e contabilizzati al SAL n. ... , per lavori a tutto il e per l'effetto chiede il pagamento degli interessi maturati ai sensi del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

La fondatezza della domanda in esame risiede nella prescrizione comunitaria di cui all'art. 4, comma 3, lett. a) della Direttiva 2011/7/UE il cui precetto, *self executing*, è inderogabile per gli Stati membri, fatta eccezione per i casi espressamente indicati al comma 4 della stessa norma, non coincidenti con la fattispecie.

Ebbene, in forza della citata norma, se ne ricava che la liquidazione del titolo deve intervenire inderogabilmente entro il termine massimo di trenta giorni dalla maturazione del SAL.

Ne consegue che è illegittima ed inefficace la deroga contrattuale ai termini di pagamento previsti dalla normativa comunitaria in danno dell'appaltatore e per l'effetto sussiste il ritardo nei pagamenti da parte della Committente, foriero per l'Impresa esecutrice dei lavori di pregiudizio economico e finanziario meritevole di integrale ristoro mediante la corresponsione degli interessi ai tassi di legge.

In conclusione, con la presente riserva si chiede la corresponsione degli interessi da ritardato pagamento per l'importo di €, calcolato sul valore dei lavori eseguiti e contabilizzati ed in applicazione del tasso d'interesse BCE maggiorato di 8 punti percentuale a decorrere dal primo giorno di ritardo rispetto al termine dettato dalla Direttiva e sino all'effettivo pagamento.

La presente domanda, ad ogni modo, viene avanzata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1219 e seguenti del Codice Civile.